



**ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. L. PAOLETTI"**

**62036 PIEVE TORINA (MC)**

Via A. De Gasperi, 19 - tel.: 0737-518010  
e-mail: mcic820004@istruzione.it - pec: mcic820004@pec.istruzione.it  
cod. fisc.: 92011040430 - codice per la fatturazione elettronica: UFZROR  
cod. min.: MCIC820004 - sito web: www.comprensivopievetorina.edu.it

**Al personale docente con contratto a tempo determinato**

**Oggetto: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato**

**VISTO** l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

**VISTA** la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

**VISTA** la nota MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell'a.s. 2012/13;

**VISTO** l'art. 35 del CCNL 18/01/2024;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

**VISTA** la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

**VISTA** la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

**CONSIDERATO** che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

**VISTA** la nota n. 11856 del 29/04/2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, avente oggetto: "Nota informativa sul regime di spendita delle ferie del personale docente", nella quale si invitano i

Dirigenti scolastici a conformare la loro azione - in ossequio ad un principio di autonomia gestionale e organizzativa delle singole Istituzioni Scolastiche - alla garanzia di *"adeguata e specifica conoscenza e conoscibilità del regime di spendita delle ferie a favore del personale docente in servizio"*, indicando *"i periodi temporali a tal effetto utili (confrontando, a tal scopo, il calendario didattico regionale e il piano annuale delle attività)"* e *"specificando anche le conseguenze che la mancata spendita delle ferie comporta"*;

**VISTA** la nota AOODDRMA n. 8593 del 31 marzo 2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche di Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato;

**CONSIDERATA** la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 701 del 14/05/2025, avente oggetto: "D.Lgs. n. 112/1998, art. 138 - Calendario Scolastico Regionale per l'anno scolastico 2025/2026";

**DATO ATTO** che il calendario proposto dalla Regione Marche, così come adattato dal Consiglio di Istituto in data 26/06/2025 con delibera n. 41, è così formulato:

- Inizio: il giorno **15 settembre 2025**, comprese le scuole dell'infanzia;
- termine: il giorno **06 giugno 2026 per le scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado** e il giorno **30 giugno 2026** per le Scuole dell'infanzia;

**FESTIVITÀ OBBLIGATORIE:**

- tutte le **domeniche**;
- il **1° novembre 2025**, solennità di tutti i Santi
- l'**8 dicembre 2025**, Immacolata Concezione
- il **25 dicembre 2025**, Natale
- il **26 dicembre 2025**, Santo Stefano
- il **1° gennaio 2026**, Capodanno
- il **6 gennaio 2026**, Epifania
- il **6 aprile 2026**, lunedì dell'Angelo
- il **25 aprile 2026**, anniversario della Liberazione;
- il **1° maggio 2026**, festa del Lavoro;
- il **2 giugno 2026**, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del **Santo Patrono**;

sospensione delle lezioni

- da martedì **23 dicembre 2025** a lunedì **5 gennaio 2026** (vacanza di Natale)
- da giovedì **2 aprile** a sabato **4 aprile 2026** (vacanze di Pasqua)
- martedì **7 aprile 2026** (vacanze di Pasqua)
- sabato **2 maggio 2026** (ponte Festa dei lavoratori)
- lunedì **1° giugno 2026** (ponte Festa nazionale della Repubblica)

**FESTA DEL PATRONO:**

- Pieve Torina 30 aprile 2026
- Fiastra 30 aprile 2026
- Visso (Primaria e Secondaria di Primo Grado) 30 aprile 2026
- Visso (Infanzia) 24 giugno 2026
- Muccia 3 febbraio 2026
- Valfornace 2 maggio 2026

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto del 26/06/2025 n. 41 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2025/26;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

**INVITA**

il personale assunto a tempo determinato al 30/06/2026 a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando la modulistica Nuvola.

Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruito nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria - Ufficio del personale - il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacità rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

**Il Dirigente Scolastico  
Prof. Emilio Procaccini**



